REGOLAMENTO (CEE) N. 1131/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 152/87 che fissa, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1987, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle qualità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna [1], in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbrario 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo [2], in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Spagna [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/87 [4], occorre fissare i quantitativi di oli e di grassi da mettere in consumo in detto paese, i limiti del volume annuo d'importazione di tali prodotti, nonché la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna che può beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86;

considerando che i quantitativi limite sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 152/87 della Commissione [5];

considerando che tuttavia, per quanto riguarda la Spagna, il consumo d'olio di girasole calcolato in via estimativa per la campagna 1987/1988 risulta inferiore al consumo inizialmente previsto, provocando così la formazione di eccedenze; che occorre pertanto maggiorare la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna utilizzata per la produzione di olio destinato all'esportazione, per la quale può essere concesso l'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 152/87 è modificato come segue:

— all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la cifra « 330 000 » è sostituita dalla cifra « 297 000 »;

— all'articolo 3, la cifra « 0 » è sostituita dalla cifra « 83 000 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(4) GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 18.
(5) GU n. L 20 del 22. 1. 1987, pag. 8.